ACCORDO DECENTRATO DI ENTE "Deroga ai vincoli di durata dei contratti a tempo determinato"

Il giorno 09/06/2014 presso la sede dell'OGS, Borgo Grotta Gigante 42/c, Sgonico (Trieste),

l'Amministrazione dell'OGS, rappresentata dal Presidente in carica, Prof. Maria Cristina Pedicchio e dal Direttore Generale dott. Norberto Tonini

e

i rappresentanti delle OO.SS.:

- FLC CGIL
- FIR CISL
- UIL RUA
- USI RDB-RICERCA

VISTO l'art. 36 comma 2 del D. Lgs. del 30/03/2001 n. 165 il quale rinvia ai contratti collettivi nazionali di lavoro la disciplina dell'utilizzo di contratti di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione, in applicazione di quanto disposto dal D. Lgs. del 06/09/2001 n. 368 (Attuazione della Direttiva del Consiglio del 28/06/1999 n. 1999/70/CE relativa all'accordo Quadro CES, UNICE, CEEP) sul lavoro a tempo determinato;

VISTO l'art. 36 comma 5 ter del D. Lgs. N. 165/2001 che prevede che "le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 si applicano alle Pubbliche Amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato";

VISTO l'art. 5 comma 4 bis del D. Lgs. 368/2001, che, tramite la conclusione di accordi collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le OO.SS. comparativamente più rappresentavi del piano nazionale, consente di derogare ai vincoli espressi dal citato art. 4 comma 1 del D.Lgs. 368/2001 e in particolare, a quelli relativi alla durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;

VISTO l'art. 24 del CCNL 2006-2009 del Comparto Enti di Ricerca e Sperimentazione che ha dettato disposizioni inerenti il superamento del predetto limite triennale fino ad un massimo di 5 anni, a condizione che nel contratto sia prevista "La clausola risolutiva collegata alla verifica annuale dell'effettiva consistenza delle risorse necessarie per la copertura del corrispondente onere";

VISTO l'art. 23 del DPR 171/91 nel quale si prevede che l'assunzione con contratto a termine di personale di ricerca e di personale tecnico di elevato livello ed esperienza è prevista per lo svolgimento di programmi di ricerca e per la gestione di infrastrutture tecniche complesse;

VISTO l'art. 15 del CCNL 7 ottobre 1996 riguardante l'assunzione di personale riconosciuto di elevato livello di competenza, per far fronte ad esigenze tecnico amministrative di supporto alle attività necessarie allo svolgimento di specifici programmi o progetti di ricerca o per la gestione di infrastrutture tecnologiche;

VISTO l'art. 66, comma 14 del D.L. 12/2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

R

1/3

JW 4

AS 04/2014

OGS

(ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE)

" e s.m.i. (L. 147 dd 27/12/2013) che prevede le seguenti limitazioni in merito alle facoltà assunzionali derivanti dal turnover fino al 31/12/2017 (*La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50% negli anni 2014 e 2015, del 60% nell'anno 2016 , nell'80% nell'anno 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018*:

VISTA la Legge 125/2013 di conversione del D.L.101/2013, (cd "norma salva precari"), con cui il Legislatore ha inteso porre in essere azioni positive per il contrasto al fenomeno del precariato nel Pubblico Impiego ed in particolare l'art. 4 "disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego";

VISTO il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – UORCC.PA del febbraio 2012, rilasciato all'ISPRA, nel quale si ribadisce che "rimane in capo a codesta Amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità e dei poteri gestionali, il compito di valutare, anche in funzione del proprio fabbisogno organizzativo, l'eventuale sussistenza delle ragioni oggettive da dover addurre quale presupposto necessario per ricorrere alla procedura di deroga di cui al punto 1) (deroga all'art.5, c. 4 bis, del D.Lgs. n. 368/2001, mediante stipula di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali), fermo restando, in sede di eventuale sottoscrizione dell'accordo, il ruolo delle OO.SS. circa la sostenibilità della flessibilità da parte dei lavoratori";

VISTA la Circolare n. 5 del 21.11.2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale si forniscono indirizzi volti al superamento del fenomeno del precariato e si precisa, con particolare riferimento alla disciplina delle proroghe dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che "si considerano applicabili le disposizioni previste dall'art.5 comma 4bis del d.lgs.368/2001 in merito alla stipula di contratti collettivi a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";

VISTO il piano di fabbisogno del personale 2013-2016 approvato con Delibera del CdA n. 15.11.2013 dd. 17/12/2013 e la relativa dotazione organica dell'Ente approvata con Delibera del CdA n. 13.11.2013 dd. 17/12/2013;

PRESO ATTO che l'OGS si avvale annualmente della prestazione di un rilevante numero di personale con contratto di lavoro a tempo determinato i cui oneri sono sostenuti da varie fondi di finanziamento: fondi ordinari, fondi esterni a gestione centralizzata (es: quota parte delle entrate dei contratti attivi dell'Ente da destinare a spese generali di amministrazione), fondi esterni (es: fondi comunitari, fondi finanziati da privati ecc.);

CONSIDERATE le esigenze organizzativo-funzionali dell'Ente, legate alla peculiarità dell'attività di ricerca scientifica e alle attività di supporto alla stessa di continuare ad usufruire di professionalità titolari di contratto a tempo determinato, già formate nei diversi settori ed ambiti disciplinari anche nell'ottica del programma comunitario Horizon 2020 che punta al miglioramento dei mercati occupazionali anche attraverso il potenziamento delle competenze professionali;

CONSIDERATO inoltre, che la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato oltre la scadenza prevista, si rende necessaria per consentire all'OGS di concludere attività e progetti in essere;

CONSIDERATO, peraltro, l'economicità derivante dal risparmio dei costi per il non avvio di nuove procedure selettive;

OGS (ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE)

TENUTO CONTO della necessità di accertare ogni anno la sussistenza della disponibilità finanziaria dei relativi fondi di finanziamento;

CONSIDERATO che l'art. 40 del D.Lgs 165/2001 prevede che i contratti integrativi debbano essere redatti e sottoscritti esclusivamente su materie espressamente delegate dalla legge e dai CCNL a tale livello negoziale (CCNI), pena la nullità dei medesimi e che la materia in questione non rientra nelle fattispecie tassativamente elencate nell'art. 28 del CCNL sottoscritto in data 7 aprile 2006:

CONSIDERATO che la stipula di accordi decentrati per il superamento del limite temporale prescritto non costituisce un atto negoziale che obbliga l'Amministrazione allo svolgimento degli adempimenti previsti dall'art. 40 bis del D.Lgs 165/2001, in quanto materia non rientrante fra quelle oggetto di contrattazione integrativa:

RITENUTA la necessità di prorogare i contratti a tempo determinato nei termini e modalità sotto disposte:

CONGIUNTAMENTE CONCORDANO:

- che OGS si impegna a prorogare i contratti a tempo determinato in essere alla data della stipula del presente accordo oltre la scadenza naturale. Detta proroga potrà anche essere temporalmente superiore al limite massimo quinquennale previsto dal CCNL Comparto Ricerca e che la durata della proroga sia direttamente correlata alla durata dell'esecuzione dei programmi e attività in atto;
- che le proroghe siano concesse sulla base delle risorse finanziarie disponibili per lo svolgimento dei suddetti programmi e attività e anche per mansioni equivalenti a quelle che hanno reso necessario l'instaurarsi del rapporto di lavoro originario, compatibilmente con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- che il presente accordo si applica esclusivamente al personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e non ad altre tipologie di rapporto di lavoro o di collaborazione;
- di impegnarsi a favorire l'attuazione dell'art. 5 comma 2 del CCNL 2002-2005.

Per le OO.SS.:

FLC CGIL

FIR CISL

UIL RUA

Per l'Amministrazione:

Il Presidente

Prof.ssa M.C. Pedicchio

Il Direttore Generale

Dott. Norberto Tonini

Sgonico, 09 giugno 2014